



COMUNE DI CAPOLIVERI

(Provincia di Livorno)

57031 – V.le Australia, 1

tel. 0565/967611 fax 0565/968060

Ordinanza n°35

Del 29 MAGGIO 2020

ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI

PREMESSO che con il decreto dell’A.I.T. n. 62 del 21/08/2017 - avente ad oggetto “Art. 22 L.R. 69/2011. Progetto denominato “Autorità Idrica Isola d’Elba Lotto I. Impianto di Autonomia idrica Isola d’Elba lotto I - Impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare — Comune di Capoliveri. Variante mediante approvazione del progetto e contestuale adeguamento al PIT-PPR con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza” di cui si da avviso sul BURT n. 38 del 20.09.2017 - è stata autorizzata la realizzazione di un impianto di dissalazione in Loc. Mola comprensivo di opere a terra e a mare;

VISTO l’art. 158 bis del D.lgs. n. 152/2006 che ai primi due commi espressamente recita:

“1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.

2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.”;

VISTE le norme di cui agli artt. 27 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e s.m.i. nonché le pertinenti norme della L.R. n. 65 del 2014;

CONSIDERATO

- che con comunicazione in data 28.04.2020, recante "*Comunicazione ripresa lavori per "Autonomia idrica Isola d'Elba Lotto I: impianto di dissalazione in località Mola"*", la società Asa spa rendeva noto dell'inizio dei lavori denominati "*Autonomia idrica Isola d'Elba - lotto 1°: impianto di dissalazione in località Mola da 80 l/s lt al s. e opere accessorie a terra e a mare. Stralcio anticipatorio*";
- che in data 20 maggio 2020 prot.7127 perveniva all'amministrazione comunale nota della Regione Toscana avente ad oggetto "*Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 art. 48 L.R. 10/2010, procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale relativa al progetto "Autonomia idrica Isola d'Elba Lotto 1°: Impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s lt/s. e opere accessorie a terra e a mare: opere marittime e di variante". Proponente: ASA - Azienda Servizi Ambientali Spa. **Avvio del procedimento e richiesta di contributi tecnici istruttori**";*
- che l'atto Regionale di avvio del procedimento citato è stato inoltrato a tutti gli enti titolari di competenze in materia ambientale, con richiesta di voler formulare entro 45 gg. dalla comunicazione un contributo tecnico istruttorio sulle materie di competenza;
- che peraltro dalla suddetta comunicazione emerge che l'istanza di avvio del procedimento è stata presentata dal proponente ASA alla Regione Toscana in data 14.05.2020, cioè a dire in un momento successivo alla comunicazione di ripresa lavori in data 28.04.2020;
- che il carattere sostanziale delle modifiche oggetto della suddetta variante, ai sensi del parere emesso dal settore V.I.A. su richiesta del proponente Asa spa in data 21.11.2019 e formalizzato con protocollo n. 0046631 del 6.02.2020, determina la conseguente sospensione dell'efficacia del Decreto di Approvazione del progetto n. 62 del 21.08.2017 dell'Autorità Idrica Toscana, fino all'esito della suddetta procedura;
- che, alla luce dell'equiparazione operata sotto il profilo procedurale dal 1° comma dell'art. 158 bis del dlgs n. 152/2006 tra l'approvazione del progetto e quella delle "*modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi e impianti*", la predisposizione di una variante progettuale ritenuta sostanziale, e come tale sottoposta a nuova procedura ex art. 19 del D.lgs. 152 del 2006 e dell'art. 48 L.R.T. 10/2010, comporta la sospensione di efficacia del permesso a costruire, in quanto relativo ad un progetto ritenuto ormai superato dallo stesso proponente tanto da proporre una nuova istanza di avvio del procedimento di verifica di esclusione di V.I.A., e pertanto in contrasto con la pregressa comunicazione di inizio lavori;

- che i lavori in oggetto risultano pertanto ad oggi privi del necessario titolo abilitativo, ai sensi della normativa citata in premessa;
- che pertanto nelle more delle valutazioni tecniche e ambientali in corso nell'ambito dell'avviata istruttoria della verifica di esclusione di VIA, risulta inibita ogni possibilità di procedere all'attuazione del medesimo, anche con riferimento a fasi "propedeutiche" e/o "funzionali", nelle more della procedura di verifica di esclusione di VIA in corso.

Tutto ciò premesso

ORDINA

ASA l'immediata sospensione dei lavori relativi al progetto denominato "Autonomia idrica Isola d'Elba - lotto 1°: impianto di dissalazione in località Mola da 80 l/s lt al s. Opere accessorie a terra e a mare. Stralcio anticipatorio" ;

Copia della presente ordinanza dovrà essere immediatamente notificata alle persone interessate e trasmessa:

Alla Regione Toscana, Autorità Idrica Regionale, Provincia di Livorno, PNAT , Comune di Porto Azzurro, ARPAT, ASL n. 6, Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, Capitaneria di Porto, Agenzia Dogane, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, salvo se altri;

DISPONE

Che nessuna attività esecutiva sia realizzata prima del positivo esito della procedura di esclusione a VIA e - in caso di esito positivo - del loro necessario recepimento in un nuovo decreto di approvazione, atteso che detti lavori, allo stato, non sono realizzabili in assenza del positivo procedimento di VIA che la Regione ha avviato in data 20 maggio 2020;

Che la pubblicazione della medesima all'albo pretorio comunale, nonché sia inviata copia della presente per conoscenza e per gli adempimenti di competenza, al Corpo di Polizia Municipale di Capoliveri,;

Che il personale dell'Ufficio della Polizia Municipale sia incaricato alla vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al Sig. Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica stessa.

Che a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo;

Che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere immediata.

Il Responsabile del Servizio

Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo

f.to dig.te